



Roma, 25 marzo 2020

Prot. n. 2/2020 GT/cb
Ufficio Credito

Alla Presidente Dr.ssa Patrizia De Luise
Al Vicepresidente Vicario
Dr. Nico Gronchi
Ai Vicepresidenti
Dr. Vittorio Messina
Dr. Dario Domenichini
Al Direttore Generale Dr. Giuseppe Capanna
Al Segretario Generale Dr. Mauro Bussoni
Ai
Confidi aderenti a
Commerfin e Federfidi
Loro Sedi
Agli Uffici Credito delle
Confesercenti
Provinciali e Regionali
Loro Sedi
Alla Rete Ats/Confesercenti Partners

CIRCOLARE 2/2020

Oggetto: Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 56. Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19

Si informa che a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale il Governo ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica, l'ABI ha diffuso una circolare in data 24 marzo volta a chiarire e a fornire istruzioni sulle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19.

Le misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto sono le seguenti:

- le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020),

- se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. La restituzione dei predetti prestiti avverrà con modalità tali da non produrre ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
 - il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. **È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.**

Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Gli **“elementi accessori”** si riferiscono a tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Tali misure si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.

I soggetti beneficiari di tali misure di sostegno sono tutte le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia. Tali soggetti non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili,

esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Le modalità di accesso alle misure soprarichiamate prevedono l'obbligo per i soggetti beneficiari di inviare una comunicazione alla propria banca/intermediario finanziario, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La comunicazione deve includere le seguenti informazioni:

- il finanziamento per il quale si presenta richiesta di moratoria;
- autodichiarazione “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

Relativamente al **trattamento prudenziale**, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che le misure previste nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Si ricorda che è data la possibilità all’impresa di poter verificare insieme alla propria banca le opzioni migliori non solo alla luce del presente decreto 17 marzo 2020, n.18, ma anche dell’Addendum all’Accordo per il credito 2019 che la stessa ABI ha sottoscritto il 6 marzo 2020.

L'Addendum all'Accordo per il credito 2019 prevede la possibilità di:

- sospendere fino ad un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine, comprese le operazioni di leasing immobiliare o mobiliare;
- allungare le scadenze dei mutui per un periodo massimo del 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento della scadenza è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Come si può notare la moratoria rappresenta uno strumento ormai consolidato della positiva collaborazione tra banche ed imprese nell'ottica di venire incontro alle esigenze di interventi straordinari in grado di fornire liquidità e un più equilibrato assetto finanziario delle imprese. I risultati positivi avuti nei precedenti casi delle moratorie dimostrano che questa è la strada giusta per una sinergia tra banche e imprese. Ci riserviamo di ritornare in argomento qualora emergessero punti significativi da segnalare alle imprese dal primo funzionamento dell'Accordo sulla moratoria.

Si resta a disposizione per ogni eventuale suggerimento e/o assistenza e si inviano i migliori saluti.

Ufficio Credito Nazionale
Dr. Gianni Guido Triolo
Triolo

All c.s.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Circolare Abi 24/03/2020

Addendum all'Accordo per il credito 2019

Accordo per il credito 2019